Area Interdipartimentale 3 "Affari Giuridici"	D.P.S.	Anno 2015

D.D.G. n. 964 / 15

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
IL DIRIGENTE GENERALE

Oggetto:estinzione della Fondazione Odigitria

VISTO lo Statuto Regionale;

VISTI gli articoli 14 e ss. del Codice Civile;

VISTO l'art. 68 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014;

VISTO l'art. 1 del Decreto Legislativo n. 26 del 29 gennaio 1997 recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di persone giuridiche private";

VISTO il D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000 recante il "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)";

VISTA la circolare della Presidenza della Regione Siciliana, prot. n. 1104 del 22 marzo 2001, rubricata: "Persone giuridiche private. Procedimento di riconoscimento e di approvazione delle modifiche statutarie. D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Registro delle persone giuridiche regionali";

VISTA la circolare della Presidenza della Regione Siciliana prot. n. 8426/PG del 10 dicembre 2009 rubricata "Circolare Segretario Generale — Procedimento di riconoscimento persone giuridiche di diritto privato (Associazioni e Fondazioni) ed iscrizione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione Siciliana — Modulistica";

VISTA la nota n. 47569 del 29 ottobre 2012 della Presidenza della Regione Siciliana in tema di vigilanza e controllo sulle fondazioni iscritte;

VISTO il D.D.G. n. 1104/12 del 5 giugno 2012 con il quale è stata disposta l'iscrizione della Fondazione Odigitria, con sede in Palermo, via Marchese di Villabianca n. 120, nel Registro regionale delle Persone Giuridiche, istituito presso la Presidenza della Regione Siciliana, al quale la stessa è stata iscritta al n.191 in data 26 giugno 2012;

VISTO lo Statuto della Fondazione Odigitria, di cui al rogito del 29 giugno 2011 del Notaio dr. Santo Di Gati, del distretto notarile di Palermo – n. rep. 52839 e raccolta n. 15810 - che vede quali fondatori promotori l'Associazione non riconosciuta con sede in Catania "Cittadinanzattiva Sicilia Onlus", "La Salute società cooperativa sociale Onlus" con sede in Palermo, la Società cooperativa consortile siglabile in Sol.Co s.c.s" con sede in Catania, la "Capp Cooperativa sociale " con sede in Palermo;

VISTA la nota del 20 agosto 2014 con la quale il procuratore dei rappresentanti legali della Cooperativa consortile Sol.Co e della cooperativa sociale La Salute, entrambi componenti del Consiglio di Indirizzo della Fondazione, rappresentava che, stante le dimissioni del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio stesso, non era possibile procedere alla convocazione degli organi sociali e che tale inerzia non consentiva alla stessa Fondazione di superare alcune criticità determinate da taluni malfunzionamenti e dalla volontà della cooperativa sociale CAPP di voler cedere la totalità della propria quota partecipativa (pari al 25% del patrimonio della Fondazione) al consorzio Sol.Co che si era reso disponibile ad acquistare la quota patrimoniale detenuta dalla coop. soc. CAPP;

CONSIDERATO che la stessa nota faceva istanza all'Assessorato regionale della salute di procedere, ai sensi dell'art. 26 c.c., alla nomina del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di indiriizzo, onde consentire alla Fondazione di perseguire gli scopi sociali;

VISTA la nota datata 3 ottobre 2014 con la quale il rappresentante della cooperativa sociale CAPP, anch'egli componente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione, segnalava una serie di gravi irregolarità ed insanabili contrasti tra gli stessi promotori fondatori, non suscettibili di essere superati se non attraverso la declaratoria di estinzione della Fondazione, posto che, per espressa disposizione statutaria, i promotori fondatori non possono essere esclusi;

VISTA, previa condivisione dell'Assessore regionale per la salute espressa con nota n. 93947 del 10/12/2014, la convocazione, prot. A.I.3/97436 del 22/12/2014, inviata ai fondatori promotori, che fissava la data del 21 gennaio 2015 per un incontro nei locali dell'Assessorato per accertare la possibilità di una ricomposizione delle problematiche, tale da consentire alla Fondazione di porre in essere tutti gli adempimenti necessari al raggiungimento dello scopo statutario;

CONSIDERATO che al suddetto incontro era presente esclusivamente il procuratore dei rappresentanti legali della Cooperativa consortile Sol.Co e della cooperativa sociale La Salute, mentre risultavano assenti la Capp Cooperativa sociale e Cittadinanzaattiva Sicilia onlus, nonostante il regolare recapito della convocazione (certificato dall'apposizione della firma nella relativa ricevuta postale), con ciò desumendosi implicitamente la volontà di quest'ultimi due enti di non pervenire ad una ricomposizione dei contrasti insorti;

VISTA la richiesta di accesso formulata in data 21/01/2015, prot. 4645, dal procuratore dei rappresentanti legali della Cooperativa consortile Sol.Co e della cooperativa sociale La Salute mirante ad estrarre copia della richiesta di estinzione fatta pervenire dalla cooperativa sociale CAPP, riscontrata con nota A.I.3/5622 del 23 gennaio 2015;

VISTA la nota prot. n. A.I.3/20532 del 9 marzo 2015 con la quale, previa condivisione dell'Assessore espressa con prot. n. 15481 del 23 febbraio 2015, si dava comunicazione ai fondatori promotori della volontà dell'Amministrazione di procedere, ai sensi dell'art. 27 c.c., all'estinzione della Fondazione Odigitria per impossibilità del raggiungimento degli scopi sociali, a meno di una concorde ed univoca manifestazione contraria di volontà, da parte di tutti i fondatori promotori , da far pervenire entro il termine perentorio di otto giorni dal ricevimento della stessa comunicazione;

CONSIDERATO che, nonostante il regolare ricevimento della superiore comunicazione (certificato dall'apposizione della firma nella relativa ricevuta postale), nessuna concorde manifestazione di volontà è giunta da parte dei fondatori promotori, fatte salve alcune deduzioni del procuratore dei rappresentanti legali della Cooperativa consortile Sol.Co e della cooperativa sociale La Salute, pervenute in data 10 aprile 2015, non idonee, in assenza di una manifesta, concorde e univoca volontà dei fondatori promotori a proseguire le attività sociali e, stante il divieto di cui all'art. 12 dello Statuto di esclusione degli stessi promotori dalla Fondazione, al superamento dei contrasti insorti;

RITENUTO, pertanto, necessario, da parte di questo Dipartimento, procedere alla dichiarazione di estinzione della Fondazione Odigitria

DECRETA

Art.1 Per le motivazioni indicate in premessa, la Fondazione Odigitria, con sede in Palermo - via Marchese di Villabianca, 120 - iscritta in data 26 giugno 2012 al n. 191 del Registro regionale delle Persone Giuridiche, istituito presso la Presidenza della Regione Siciliana, è dichiarata estinta ai sensi dell'art. 27 c.c.

Art. 2 Il presente decreto sarà trasmesso ai fondatori promotori a cui, ai sensi del'art. 29 c.c., è fatto espresso divieto di compiere nuove operazioni dal momento della comunicazione del decreto stesso; in caso di trasgressione, sempre ai sensi dell'art. 29 c.c., gli stessi assumono responsabilità personale e solidale.

Art. 3 Il presente decreto sarà trasmesso alla Segreteria Generale della Presidenza della Regione Siciliana per la cancellazione dal Registro delle Persone Giuridiche e al Presidente del Tribunale di Palermo per la liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 30 c.c..

Art. 4 Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione online

Palermo, 4 GIU. 2015

Il Dirigente Generale
Dott. Gaetano Chiaro

Il Dirigente
Dott. Giuseppe Sgroi

L'istruttore
D.ssa Rosanna Scardino